

SENT. 1428 /
CROW . 787 /

REP. 1428 /



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA

In persona del Giudice, dott. Franca MANGANO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno presa in decisione all'udienza del , e vertente

TRA

elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. per procura a margine dell'atto di citazione

attrice

E

, con sede in

Roma, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliati in Roma, via Sardegna, 50, presso lo studio dell'avv. Gelsomina Cimino che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuto

OGGETTO: responsabilità di padroni e committenti

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data ha chiesto la condanna del convenuto in persona del legale rappresentante, al pagamento dell'importo di € 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice e imputabili alla responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., per il falso annuncio di vendita dell'immobile di proprietà di pubblicato sul periodico "Porta Portese" in esecuzione di una richiesta di inserzione in data alle ore e rivolta al sito www.portaportese.it dall'indirizzo email utilizzando l'IP (Internet Protocol) che, alla data suindicata, è

risultato assegnato al [redacted] convenuto. L'attrice ha dedotto che, pur essendo stata disposta l'archiviazione della denuncia presentata in sede penale, per non essere stati identificati gli autori degli atti di disturbo indirizzati ai suoi danni, sussisterebbe la civile responsabilità della società titolare dell'IP utilizzato per la richiesta del falso annuncio.

[redacted] costituitosi, ha chiesto la reiezione della domanda per la assoluta mancanza dei presupposti, non potendo presumersi dal mero utilizzo dell'IP, il rapporto di subordinazione o di dipendenza anche occasionale con la società, dello sconosciuto che se ne sia avvalso per richiedere l'inserzione a Porta Portese.

Nel corso del giudizio, non avendo le parti dato seguito all'invito del giudice di avvio alla mediazione facoltativa ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgvo n. 28/2010, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni indicate nell'epigrafe, era trattenuta per la decisione all'udienza del [redacted] con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere respinta.

L'attrice fonda la sua pretesa risarcitoria presumendo la responsabilità della società convenuta sulla scorta dell'accertamento della riferibilità dell'IP utilizzato dall'ignoto richiedente la falsa inserzione pubblicitaria, [redacted], allegando a tal fine la richiesta di esibizione della Polizia Postale indirizzata al [redacted] in data [redacted].

Tuttavia, tale prospettazione così come la produzione documentale cui si riferisce non è sufficiente a corrispondere all'onere probatorio incombente sulla parte attrice, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità indiretta e/o presunta della società ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., il duplice presupposto, da un lato, del vincolo di subordinazione dell'agente o, comunque, del suo inserimento nella struttura organizzativa imputabile all'imprenditore, e dall'altro lato, della inerenza dell'atto produttivo del danno allo svolgimento delle mansioni o dell'incarico affidatogli, viene comunemente interpretato anche come mera temporaneità e occasionalità della relazione oggettiva e soggettiva, richiedendosi, comunque, che si accerti una relazione di occasionalità necessaria tra l'atto illecito e l'attività complessivamente svolta dall'organizzazione cui è preposto il datore di lavoro (Cass., sez. lav., 25.3.2013 n. 7403; Cass., sez. III, 9.7.2012 n. 12448).

La mera pertinenza dell'IP alla società convenuta, nella data in cui è stata illecitamente utilizzata, non dà la prova di tale indefettibile presupposto.

Invero l'indirizzo IP, anche se individuato e assegnato specificamente ad un soggetto, esprime il protocollo di collegamento con altre reti, ma non vale ad individuare univocamente l'utilizzatore in uscita e il suo anche occasionale inserimento nell'organizzazione o nell'attività della società convenuta.

Diversamente ragionando, l'ipotesi di responsabilità invocata scolorirebbe in una sorta di responsabilità per custodia di un bene immateriale, con applicazione di una responsabilità di contenuto affatto diverso, quale quella prefigurata dall'art. 2051 c.c., rispetto alla quale, tuttavia, anche volendo ammettere la sussistenza di una effettiva relazione di disposizione e di controllo esistente tra il soggetto assegnatario e il suo IP (che la dichiarazione della ditta di manutenzione del sistema informatico del prodotta dalla stessa parte attrice - doc. 4 all. atto di citazione- tenderebbe ad escludere), il danneggiato non sarebbe sollevato dall'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza 'normale' della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa, laddove, nel caso all'esame, è fondamentale il ruolo attivo svolto dall'utente che si è avvalso del collegamento, non trattandosi di un danno astrattamente derivante dal collegamento stesso.

L'attrice, pertanto, non ha corrisposto all'onere probatorio che le fa carico in relazione al complesso dei presupposti sopra indicati e la sua domanda risarcitoria deve essere respinta.

In ragione della soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore e dell'assenza di attività istruttoria svolta, considerata la tabella A, allegata al D.M. 140/2012, con riferimento all'art. 9 del d.l. n. 1/12 convertito in l. n. 27/12, in complessivi € 1.275,00, di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisoria, con IVA e Cpa.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante, così provvede:

- A) Respinge la domanda;
- B) Condanna a pagare a favore della parte convenuta le spese di lite, che liquida d'ufficio, in € 1.275,00 di cui di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisoria, con IVA e Cpa.

Così deciso in Roma, il 1

Il Giudice
(Dott.ssa Franca Mangano)

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Traversa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
F.lli

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Traversa

